

G. VANDALTE

Comune di Trambileno
Provincia di Trento
Comprensorio C 10
della Vallagarina



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMMISSIONE URBANISTICA PROVINCIALE
Esaminato in seduta del 28.3.83


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
URBANISTICA
approvato
con delibera dalla Giunta Provinciale
con deliberazione n° 9400 del 26.8.83

REGOLAMENTO EDILIZIO

*allegato alla deliberazione consiliare
N° 10/C del 11.2.83*

Il Sindaco




Il Segretario


20.10.1982
Rovereto, 7.6.1978 - 18.4.1980
il progettista: arch. F. Cocco

Fuc

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente Regolamento in relazione al programma di fabbricazione, della L.P. 2.3.1964, nr. 2, della L.P. 11.12.1975 nr. 53, dalla L.P. 3.8.1970, nr. 11, nonché dalla L. 17.8.1942, nr. 1150, modificata con L. 6.8.1967, nr. 765, dalla L. 28.1.1977, nr. 10, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2.

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della licenza, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.

I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere nello ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria o in forestale, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il Sindaco può deferire ai rispettivi ordini o collegi

professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.

CAPO II° - AUTORIZZAZIONE

Art. 3.

OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, o di modifica dell'ambiente e comunque eseguire opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, deve chiedere apposita concessione al Sindaco e deve sottostare alle norme del presente Regolamento.

In particolare, sono soggette a concessione;

- a) costruzioni, ampliamenti, sovraelevazioni, demolizioni, riattamenti, restauri, modifiche esterne anche parziali di edifici, costruzioni accessorie anche di natura rurale; muri di cinta, cancelli e recinzioni di ogni tipo ecc.
- b) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni;
- c) costruzioni ed apertura al transito di porticati, di strade private anche chiuse alle estremità da cancellate, di passaggi coperti e scoperti in comunicazione diretta con aree pubbliche, di piazzali;
- d) scavi e reinterrati, modifiche al suolo pubblico e privato a carattere permanente ivi compreso nell'ambito urbano l'abbattimento di alberature ad alto fusto, movimenti di terra di una certa entità, sistemazione di aree aperte al pubblico, costruzioni sotterranee;
- e) collocazione o trasformazione di monumenti, fontane, ed opere decorative in genere;

- f) impianti di risalita, comprese le relative stazioni;
- g) serre a carattere permanente;
- h) collocazione di verande, chioschi di vendita o pubblici
tari, cabine balneari, cabine telefoniche ed elettriche;
- i) aperture ed ampliamento di cave, miniere, torbiere;
- l) costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provviso-
rio;
- m) varianti ad opere già autorizzate.

Allo scopo di ottenere un giudizio preliminare è consentito sottoporre all'autorità comunale i progetti di massima. Le domande debbono essere firmate oltrechè dal richiedente che ne abbia titolo, anche dal proprietario dei beni sui qua-
li le opere andranno eseguite. Il Sindaco entro 60 giorni senti-
to il parere della Commissione comunale per l'edilizia farà co-
noscere al richiedente le proprie determinazioni.

Art. 4.

DOMANDE DI CONCESSIONE ED ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA.

La domanda di concessione, compilata su carta legale, deve essere diretta al Sindaco.

Alle domande dovranno essere allegati in duplice copia tutti i documenti di progetto (piegati secondo il formato ca. 21x29,7 - UNI A4), firmati da un professionista debitamente abilitato e dal proprietario.

Il proprietario è impegnato a dare notizia al Comune del nomi-
nativo del costruttore e dell'eventuale direttore dei lavori,
secondo quanto dispone il seguente art. 13.

Tale documentazione dovrà comprendere fra l'altro, tutte le
volte che la natura dell'opera lo comporti:

- 1) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, copia
stralcio del Programma di Fabbricazione o del Piano Rego-
latore Generale e del Piano Urbanistico Provinciale, con e
videnziata l'area interessata;
- 2) Planimetria dello stato di fatto a scala di mappa con l'in-
dicazione delle proprietà confinanti, con le quote planime-
triche ed altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati

o manufatti limitrofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo;

- 3) planimetria quotata dello stato di progetto, in rapporto, non inferiore a 1:500, con l'ubicazione delle opere, con i dati relativi alla superficie fondiaria interessata, alla superficie coperta, al volume, alla altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, il tutto comparato con i dati risultanti dagli strumenti urbanistici o dalle leggi vigenti;
- 4) planimetria della sistemazione degli arredi dell'area circostante, con speciale riferimento ad ingressi carrai, recinzioni, alberature e muri di sostegno, pavimentazioni;
- 5) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, normalmente in scala 1:100, quotate ed orientate, recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali e l'orientamento;
- 6) sezioni longitudinali e trasversali normalmente in rapporto 1:100, quotate in base al livello originale di campagna messe in relazione alla larghezza delle strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dell'andamento del terreno esistente e di progetto;
- 7) disegni, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera, completi di riferimenti agli edifici circostanti con eventuali fotografie. Nei prospetti deve essere rappresentato anche il profilo altimetrico dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare in ogni caso la indicazione dei materiali impiegati e del colore, delle zoccolature, dei parapetti, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;
- 8) Sezione trasversale parziale in scala non inferiore a 1:20, limitatamente alla facciata più significativa, con indicazione di tutti i materiali, loro trattamento e colore.

- 9) Schema dei collegamenti alla rete principale, per gli impianti idrici, acque bianche e nere;
- 10) nel caso di lavori in edifici esistenti, dovranno essere segnate sugli elaborati di progetto in giallo le demolizioni ed in rosso le ricostruzioni o le nuove strutture;
- 11) Relazione tecnico - esplicativa;
- 12) Fotografie di idoneo formato riprese da punti diversi del lotto e comprendenti eventuali manufatti confinanti o prossimi;
- 13) Ogni altra documentazione richiesta da leggi o regolamenti in vigore.

Dai documenti di progetto dovranno in ogni caso risultare l'ubicazione della centrale termica o di condizionamento, del deposito dei combustibili, del deposito dei rifiuti solidi urbani.

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) potranno anche essere presentate su di una stessa planimetria.

Art. 5.

CONCESSIONE - DURATA ED EFFETTI

Entro 60 gg. dalla domanda, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia di cui ai successivi articoli, Parà conoscere al richiedente le proprie determinazioni.

Qualora il progetto contrasti con le norme del presente Regolamento o con altre norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda indicandone i motivi e gli articoli di Regolamento.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo conformemente alle leggi in vigore.

A/XXII

L. 28 gennaio 1977, n. 10 (1).

Norme per la edificabilità dei suoli.

✓ 1. (*Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare*). — Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

2. (*Piani di zona e demani comunali di aree*). — Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n. 167 (2), e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865 (2).

Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge.

(3). L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi.

Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.

✓ 3. (*Contributo per il rilascio della concessione*). — La concessione comporta la corrispondenza di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

✓ 4. (*Caratteristiche della concessione*). — La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-*quinquies*, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (4).

La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (5), nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:

a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;

b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;

c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà.

5. (*Determinazione degli oneri di urbanizzazione*). — L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (2), modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base al-

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1977, n. 27.

(2) Riportata alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.

(3) Il primo comma che si omette sostituisce il primo comma dell'art. 3, L. 18 aprile 1962, n. 167, riportata alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.

(4) Riportata al n. A/1.

(5) Riportata al n. A/XV.

Il rilascio della concessione può essere condizionata alla osservanza di determinate modalità o all'introduzione di mo difiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori.

Assieme alla concessione sarà consegnata al richiedente una copia del progetto debitamente vistato dall'autorità comuna le, copia che dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo dei lavori.

La concessione viene pubblicata all'albo pretorio nei 15 gg. successivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla da ta del rilascio della concessione stessa ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prenderne visione, previa domanda scritta al Sin daco.

La concessione deve indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori che non possono essere superiori rispettivamente ad 1 e a 3 anni.

Le opere non iniziate e rispettivamente non terminate entro questi termini non potranno essere intraprese e proseguite se non previa nuova concessione da richiedersi con le modalità di cui al precedente art. 4.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori, potrà essere concesso in conformità alle norme di cui all'art. 4 della L. 28.1.77, n. 10.

Ove nel corso dell'esecuzione delle opere muti il titolare della concessione, ne dovrà essere data immediata notizia al comune ai fini della conseguente voltura della concessione me desima.

Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria in scala catastale tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.

La concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera per tanto dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

Art. 6.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La relativa decadenza è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

Per inizio dei lavori, agli effetti del presente articolo, si intende la realizzazione di gran parte delle opere di fondazione risultanti dal progetto approvato.

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data d'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 nr. 10, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Art. 7.

OPERE SOGGETTE A SOLA DENUNCIA.

Per eseguire le opere sotto elencate, deve essere fatta preventiva denuncia al Sindaco.

E' prescritta la denuncia per:

- a) collocamento, modificazione e rimozioni di stemmi, insegne, targhe, cartelli e materiali pubblicitari e turistici, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, lapidi ecc.;
- b) mostre campionarie provvisorie all'aperto, depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnami, laterizi, automezzi, ecc.);
- c) costruzioni di pavimenti nei portici, marciapiedi ed ingressi carrabili su strade e piazze soggette a pubblico transito;
- d) coloritura esterna dei fabbricati e sostituzione dei materiali avariati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo:

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data d'entrata in vigore della Legge 28 gennaio 1977 n° 10, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili e agibili.

Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.

Le denunce debbono essere indirizzate al Sindaco con allegata idonea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.

Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco può chiedere l'integrazione della medesima.

Le opere denunciate possono essere iniziate dopo 30 giorni dalla data della denuncia, ovvero da quella dell'avvenuta integrazione della documentazione di cui al comma precedente, qualora entro tale termine il Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - non abbia provveduto a vietare le opere o ad imporre modalità esecutive diverse.

Tuttavia, per le zone soggette a tutela del paesaggio, le opere di cui alla lettera d) del I comma, non potranno essere iniziate se non dopo l'avvenuto rilascio, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione paesaggistica prevista dallo art. 16/bis della L. P. 6.9.1971, n. 12.

Art. 8.

OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O A DENUNCIA.

Non sono soggette a concessione o a denuncia:

- a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali sul terreno demaniale. Tali amministrazioni debbono comunque depositare presso il Sindaco prima dello inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli art. 29 e 31, II° comma della L. 17.8.1942, n. 1150;
- b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune;
- c) le opere, e le installazioni per la segnaletica stradale verticale, in applicazione del Codice della strada;
- d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco;
- e) la formazione di cantieri, l'occupazione di suolo pubblico;
- f) le protezioni stagionali;
- g) lavori di limitata consistenza come modeste serre, vasche per la raccolta di acqua piovana, muri a secco ecc., finalizzati a scopo di miglioramento agricolo.

Per le opere di cui al punto b), deve essere sentita preventivamente la commissione Edilizia Comunale.

Art. 9.

ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenzionate di cui ai successivi art. 16-17-18-19, la concessione è comunque ed in ogni caso subordinata all'esistenza delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e/o alla assunzione da parte del concessionario degli oneri e delle prestazioni stabilite dalle leggi in vigore.

Il rilascio del certificato di abitabilità rimane comunque subordinato, all'esecuzione delle opere ivi previste.

Art. 10.

EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO O STOTTOPOSTI ALLA
TUTELA DEL PAESAGGIO.

Nel caso di opere o lavori nei territori o sugli immobili vincolati dalla L.P. 6.9.1971 n. 12 o interessanti cose immobili vincolate dalla L. 1.6.1939, n. 1089, o da Leggi Provinciali nella medesima materia, l'autorizzazione comunale dovrà essere preceduta dal nulla osta delle competenti autorità.

CAPO III° - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 11.

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

E' istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.

La Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.

Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale:

- 1) Il Sindaco o un Assessore da lui Delegato, che la presiede;
- 2) L'Ufficiale Sanitario Comunale;
- 3) Il Comandante locale dei Vigili del Fuoco;
- 4) Il Tecnico comunale in quanto esiste (senza diritto di voto)
- 5) Un rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, o della Pro Loco.

Sono membri elettivi della commissione Edilizia:

- 1) 5 membri nominati dal Consiglio Comunale, dei quali almeno uno sia ingegnere od architetto, ed un altro sia tecnico diplomato.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Comunale.
(senza diritto di voto).

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
La Commissione potrà di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni della Commissione comunale per l'edilizia, per essere sentito, senza diritto di voto, il richiedente la concessione di edificare o il progettista delle opere, qualora ne sia stata fatta esplicita domanda scritta.

I membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio Comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti e i discendenti, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'addottato, l'affiliante e l'affiliato. Il membro decade o per dimissione volontaria o per l'assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.

Art. 12

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno e comunque non oltre ogni 60 giorni.

L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.

Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.

Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Quando il Sindaco assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa.

CAPO IV* - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Art. 13.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il titolare della concessione prima di dare inizio ai lavori, può chiedere al Sindaco l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamento e quote verticali) cui riferire in concreto i dati di progetto che devono essere osservati scrupolosamente.

Il Costruttore è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

Il titolare della concessione di cui ai punti a), c), d), e), f), g), h), i), e l), del precedente art. 3, deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro 6 giorni dalla data di inizio e rispettivamente di ultimazione.

Nel caso di nuove costruzioni di cui ai punti a) e l) del precedente art. 3, la data di inizio si configura all'escavo di tutte le fondazioni; negli altri casi, per inizio dei lavori si intende quando l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporre agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate.

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di lottizzazione.

In mancanza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, sono assunte come data di inizio dei lavori la data della licenza di costruzione e come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale.

La denuncia d'inizio deve essere sottoscritta anche dallo assuntore e dall'eventuale direttore dei lavori e deve contenere la indicazione del domicilio (vedi precedente articolo 4).

Art. 14

ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA' ED AGIBILITA'.

Ove il titolare della concessione non porti a compimento le opere e ove le condizioni di cui l'immobile rimasto siano pregiudizievoli alla buona sistemazione urbanistica del territorio comunale, il Sindaco - udito il parere della Commissione Edilizia - potrà adottare nei confronti del titolare, previa diffida, i provvedimenti previsti dall'art. 32, II° comma, della L. 17.8.42 n. 1150.

Prima di usare i fabbricati ed i manufatti il titolare della concessione deve chiedere al Sindaco il certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti locali di cui al successivo art. 51 o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla domanda il certificato di collaudo, rilasciato da un tecnico iscritto all'Albo professionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e comunque in persona diversa dal progettista e dal direttore dei lavori.

Il Sindaco, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario, rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità, qualora riscontri che le opere sono state realizzate conformemente alle esigenze di ordine igienico-sanitario.

Per gli edifici destinati totalmente o parzialmente a deposito, autorimesse, negozi, industrie, pubblici esercizi, convivenze e per gli edifici civili nei quali siano installate centrali termiche deposito di combustibili liquidi di gas compressi o liquefatti, dovrà essere allegato alla domanda di abitabilità il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.

Art. 15

PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA'

Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione urbanistica circa l'esecuzione difforme o non autorizzata delle opere elencate al precedente art. 3, il Sindaco, anche per le opere di cui al precedente art. 7, ne ordina l'immediata sospensione qua

lora la denuncia non sia stata effettuata nei termini prescritti o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco.
Nei casi predetti, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

CAPO V - LOTTIZZAZIONI

Art. 16

LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

Chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve sottoporre al Comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato.

L'autorizzazione è data - fatta salve le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge - con deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale è anche approvata la convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.

Art. 17

DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO

Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, il lottizzante deve presentare al Sindaco domanda in carta legale.

Alla domanda deve essere allegato in duplice copia il progetto di lottizzazione, composto, ogni qual volta ciò sia necessario, dai seguenti elaborati:

- 1) stralcio delle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale e del Piano Regolatore Generale/Programma di Fabbricazione relativo alla zona oggetto del piano di lottizzazione ed esteso anche nelle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
- 2) il titolo idoneo (rappresentanza sociale, procura, ecc.) necessario a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;
- 3) stato di fatto della zona: planimetria generale orientata comprendente le proprietà soggette al piano di lottizzazione in scala 1:500, sulla quale dovranno essere indicati:
 - i dati catastali
 - le aree interessate al progetto con la distinzione tra le aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso

- pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
- descrizione della natura geologica del terreno;
 - tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o per servizi pubblici);
- 4) planimetria generale con curve di livello quotate, del progetto del piano di lottizzazione, in scala 1:500 o 1:200, a seconda delle dimensioni del piano, con l'indicazione dell'organizzazione planimetrica dei fabbricati, della rete viabile, degli spazi verdi ed eventuali percorsi stradali e del profilo altimetrico degli stessi, con le sezioni più significative;
- 5) per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria: planimetria quotata in scala 1:500 - 1:200 del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e cioè:
- a) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione
 - b) spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato;
 - c) rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando dimensionamento, materiali impiegati, sistema di smaltimento finale;
 - d) rete idrica: con precisazione dei materiali e delle modalità di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l'acquedotto, con l'indicazione della posizione degli idranti;
 - e) indicazione della rete di distribuzione di eventuali cabine dell'energia elettrica, del gas (se esiste o è prevista) (sia aerea che sotterranea);
 - f) rete di illuminazione pubblica: il progetto che deve specificare il tipo di sostegno dei corpi illuminanti e le relative ubicazioni, va esteso a tutto il tracciato viario e deve anche prevedere le modalità di allacciamento alla rete esistente;
- 6) relazione che illustri i criteri informativi del piano di lottizzazione e la sua realizzazione;
- 7) schema di convenzione il quale deve precisare:
- le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile, aree complessive delle superfici ad uso privato ed uso pubblico);

- superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.)
- opere di urbanizzazione primaria con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi della loro realizzazione;
- periodo di validità del piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attuazione;
- garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ART. 18

ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Il Comune può convenire, in sede di predisposizione della convenzione di cui ai precedenti articoli, che l'accollo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla cessione delle aree necessarie per tali opere, avvenga mediante il versamento di una somma corrispondente al valore delle opere e delle aree stesse.

Del pari, può convenirsi nella medesima forma che in luogo della parziale cessione delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o per alcune soltanto di tali opere.

ART. 19

CAUZIONE

Con la convenzione di cui ai precedenti articoli, verranno stabilite le modalità di versamento della cauzione, la quale non potrà essere inferiore al 20% del complesso degli oneri posti a carico del lottizzante.

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I - INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

Art. 20

INDICI DI FABBRICAZIONE

Per l'edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:

- densità edilizia fondiaria;
- indice di copertura.

Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato (secondo il calcolo Art. 21 lett. d.) e la superficie del lotto.

Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.

Art. 21

DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione:

- a) superficie del lotto : è quella superficie reale di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale.

Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche e non per quanto attiene il rapporto superficie-volume edificabile, anche le strade in comproprietà (in quest'ultimo caso, per la quota percentuale di competenza del proprietario del lotto).

Del pari, possono commutarsi ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche quelle parti del lotto, eventualmente aventi una diversa destinazione di zona.

L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone.

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi di acqua, ovvero da lotti già edificati.

b) superficie coperta: è l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti ——— fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline ecc..




c) altezza del fabbricato: ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che:




la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale, ed il piano virtuale ad esso parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferentesi alle singole zone.

Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte alla quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento.

L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati.

Le torri di scale o di ascensori non rientrano nell'altezza massima così definita.





- d) volume del fabbricato: è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spicco qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie.
- e) distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti e delle pensiline) e il confine di proprietà, il ciglio della strada, la proiezione degli edifici finitimi.
 Ad eccezione delle costruzioni nel centro storico e nelle zone di ristrutturazione, qualsiasi sporgenza dall'edificio (scala esterna, pensilina, gronda, poggioli, ecc.) dovrà rispettare la distanza minima dal confine di m. 3 (tre).

ART. 22

ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI.

Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una data area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie - volume e superficie libera - superficie coperta.

Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia pre-

so in considerazione in sede di rilascio di una licenza un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.

Le norme di cui ai comma precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.

CAPO II - NORME DI ZONA

ART. 23

PRESCRIZIONI GENERALI

L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal Programma di Fabbricazione, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.

ART. 24

DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE

Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la grafia del Programma di Fabbricazione e secondo le indicazioni della tabella riassuntiva delle norme urbanistiche.

Detta tabella contiene;

- a) la denominazione delle zone;
- b) il riferimento alle tavole del Programma di Fabbricazione;
- c) il riferimento agli articoli del presente Regolamento;
- d) il tipo (o i tipi o la tipologia) edilizio prescritto;

- e) l'indice di utilizzazione edilizia o densità edilizia fondiaria del lotto, espresso in mc/mq;
- f) la superficie minima del lotto (o lotto minimo), espresso in mq;
- g) l'indice massimo di copertura espresso in percentuale;
- h) la superficie coperta minima;
- i) l'altezza massima in ml.;
- l) la distanza minima dal ciglio stradale, espressa in ml.;
- m) la distanza minima dai confini del lotto, espressa in ml.;
- n) il distacco minimo tra fabbricati, espresso in ml.;
- o) eventuali altre norme.

Nell'ambito delle varie zone, gli edifici dovranno disporsi secondo gli assi di orientamento, qualora questi siano fissati nella cartografia del Programma di Fabbricazione.

In caso di difformità fra i diversi elaborati grafici facenti parte del Programma di Fabbricazione, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a scala catastale, mentre in caso di divergenza fra il Regolamento Edilizio e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.

ART. 25

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Il territorio Comunale, recando la grafia del Programma di Fabbricazione è suddiviso in:

- Zone di conservazione;
 - centro storico
 - nuclei di edilizia tradizionale
- Zone residenziali:
 - di completamento
 - di espansione intensiva tipo A
 - di espansione intensiva tipo A1
 -
 - di espansione estensiva tipo B
 - di espansione estensiva tipo B1
 - di espansione estensiva tipo B2
 - di espansione estensiva tipo B3
 - di espansione estensiva tipo C
- Zone per attività produttive:
 - industriali
 - artigianali
 - artigianali speciali tipo A
- Zone agricole
 - rurali
 - silvo-pastorali e improduttive
- Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale:
 - attrezzature e servizi pubblici
 - verde pubblico
 - zone per campeggio
- Zone di rispetto
 - zone di verde privato vincolato

Art. 26

ZONE DI CONSERVAZIONE- CENTRO STORICO

Esso comprende le zone interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi.

Al loro interno sono consentite esclusivamente opere di consolidamento, di restauro e di risanamento, senza aumento dei volumi; le aree libere sono inedificabili. art. 22 L. 44

Per opere di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio.

Per opere di restauro devono considerarsi quelle tendenti, non solo alla conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale-strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici-decorativi, al ripristino di parti alterate o distrutte ed all'eliminazione di aggiunte degradanti.

Il restauro deve rispattare tanto l'aspetto esterno, quanto l'impianto strutturale e tipologico-architettonico dell'interno e le parti decorative.

Per opere di risanamento si intendono quelle opere che, oltre al restauro, comportino modifiche parziali o totali dell'impianto distributivo dell'interno.

"Gli edifici restaurati non possono ricevere una destinazione d'uso diversa rispetto a quella d'origine, a meno che non vengano destinati ad uso pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo o scolastico e sociale in genere".

**- NUCLEI EDILIZIA TRADIZIONALE
(RISTRUTTURAZIONE).**

Costituite da aree totalmente o parzialmente edificate, interessate da agglomerati, nuclei o case isolate, di architettura minore o di edilizia rurale aventi pregio paesaggistico - ambientale o di costituenti memorie della tradizione insediativa locale.

Sono consentite opere di consolidamento, restauro e risanamento degli edifici; le aree libere sono inedificabili.

E' ammessa la ristrutturazione mediante la ricostruzione o ampliamento dei fabbricati esistenti nel rispetto di:

- a) gli allineamenti sia verso la strada, sia nei confronti dell'andamento delle linee di gronda degli edifici latitanti;
- b) le forme tipologiche e architettoniche caratteristiche dell'ambiente. anche attraverso l'impegno di materiali e coloriture legate alla tradizione locale;
- c) il tipo e l'orientamento della copertura prevalenti nella zona.

~~Sono ammessi aumenti di volume del:~~

- ~~A.- Per edifici il cui volume preesistente non superi i 750 mc. e non sia inferiore a 250 mc. , si può ampliare fino ad un massimo di 400 mc.;~~
- ~~B.- Per edifici il cui volume preesistente sia compreso tra mc. 750 e 1000 mc., si può ampliare fino ad un massimo di mc. 300.~~
- ~~C.- 20% per edifici il cui volume preesistente sia compreso tra mc. 1000 e mc. 1500.~~
- ~~D.- 15% per edifici il cui volume preesistente sia superiore a 1500 mc.. Il valore di tale aumento non potrà mai comunque essere superiore a 500 mc..~~

~~INEL CASO DI AMPLIAMENTO, ESSO NON POTRA' SUPERARE IN TERMINI VOLUMETRICI IL 25% DEL VOLUME ESISTENTE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.~~

~~E' AMMESSA DEROGA AL LIMITE PRECEDENTE DEL 25% QUALORA SUSSISTONO MOTIVI DI GRAVE NATURA IGIENICO-SANTITARIO.~~

ZONE RESIDENZIALI

Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti o quelle destinate ai nuovi complessi insediati vi.

In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti, in relazione agli standards urbanistici, in particolare sono consentiti: gli alberghi, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza, purchè non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.

In dette zone l'edificazione è subordinata, entro i perimetri eventualmente individuati dalla grafia del Programma di Fabbricazione, all'approvazione di una lottizzazione convenzionale.

Nel caso di lottizzazione con previsioni planivolumetriche e fatto salvo l'indice di densità edilizia, è consentito adottare altezze, distanze e schemi planimetrico-tipologici diffor-mi da quelli indicati nelle presenti norme, purchè contenuti relativamente alle altezze ed alle distanze, entro una differenza percentuale del 15%.

Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq/20 mc di co-struzione, esclusi gli spazi di accesso e manovra.

Tali zone si suddividono in:

- DI COMPLETAMENTO

Nelle quali l'edificazione è soggetta alle seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria:
non superiore ai 2,5 mc/mq;

- 30.-
- 2) indice massimo di copertura:
non deve essere superiore al 40%;
 - 3) altezza massima dei fabbricati:
non potrà superare i $3/2$ della larghezza degli spazi pubblici su cui prospetta, aumentata dell'eventuale arretramento da calcolare alla base dell'edificio; tale altezza non sarà comunque mai superiore a m. 11;
 - 4) distanza minima dal ciglio della strada:
non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento, salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali.
 - 5) distanza minima dal confine:
non deve essere inferiore a m 5; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddeta, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente dimostrato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
 - 6) distacco minimo tra i fabbricati:
non deve essere inferiore a m 10;
 - 7) sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate ai punti 4), 5) e 6) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di lottizzazioni convenzionale con previsioni planivolumetriche.
 - 8) per le distanze dai parcheggi di Programma di Fabbricazione vedi art. 30 - Infrastrutture.

- DI ESPANSIONE INTENSIVA TIPO A)

Per l'edificazione valgono le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria:
non deve superare i 1,8 (uno e otto) mc/mq;
- 2) superficie minima del lotto:
non deve essere inferiore a 600 mq;
- 3) indice massimo di copertura:
non deve essere superiore al 30%;
- 4) altezza del fabbricato:
non potrà superare i 11,00 m nè essere inferiore a m 7,50;
- 5) distanza dal ciglio della strada:
non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
- 6) distanza minima dal confine:
non deve essere inferiore a m 5; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.
Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopra detta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente dimostrato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- 7) distacco minimo tra i fabbricati:
non deve essere inferiore a m 10.
- 8) per le distanze dai parcheggi di Programma di Fabbricazione vedi art. 30 - Infrastrutture.

- DI ESPANSIONE INTENSIVA TIPO A1

Per l'espansione valgono le norme delle zone di espansione tipo A con le seguenti integrazioni:

- 10) tipo di costruzione:
è ammessa la costruzione per sole strutture ricettive (alberghi, tavole calde, bar, ecc.) a servizio della zona. Può essere previsto anche un appartamento di abitazione per la gestione o custodia dell'immobile.
- 11) parcheggi:
all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 20% (venti%) della superficie fondiaria, e comunque 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione.

DEDI ALLEGATO 11/24/2

- DI ESPANSIONE ESTENSIVA TIPO B)

Per l'edificazione valgono le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria:
non deve superare 1,5 (uno e cinque) mc/mq.;
- 2) superficie minima del lotto:
non deve essere inferiore a 500 (cinquecento) mq.;
- 3) indice massimo di copertura:
non deve essere superiore al 30%;
- 4) superficie coperta minima;
non deve essere inferiore a 80 (ottanta) mq.;
- 5) altezza del fabbricato:
non potrà superare i m. 8 (otto), nè essere inferiore a m. 5 (cinque);
- 6) distanza minima dal ciglio della strada:
non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
- 7) distanza minima dal confine:
non deve essere inferiore a m. 5 (cinque); per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopradet-
ta ovvero per costruire a confine, occorre il consenso
del proprietario finitimo, debitamente dimostrato, che
garantisca comunque il rispetto della distanza minima
tra le costruzioni;
- 8) distacco minimo tra i fabbricati:
non deve essere inferiore a m. 10 (dieci);
- 9) per le distanze dai parcheggi di Programma di Fabbrica-
zione vedi art. 30- Infrastrutture.

- DI ESPANSIONE ESTENSIVA TIPO B1

Per l'edificazione valgono le norme delle zone di espansione tipo B con le seguenti integrazioni;

10) tipo di costruzione:

é ammessa la costruzione per sole attrezzature ricettive quali bar, ristoranti, albergo ecc. La parte abitativa che dovrà essere realizzata nello stesso edificio non potrà superare il 40% del volume totale con un massimo di mc. 400.

Può essere previsto anche un appartamento di abitazione per la gestione o custodia dell'immobile.

11) parcheggi:

all'interno del lotto deve essere riservato a parcheggio un'area non inferiore al 20% (venti) della superficie fondiaria.

- DI ESPANSIONE ESTENSIVA TIPO B2

Per l'edificazione valgono le norme delle zone di espansione tipo B con le seguenti variazioni:

- I lotti rimarranno quelli definiti dalla lottizzazione preesistente all'entrata in vigore del Programma di Fabbricazione e comunque non saranno inferiori a mq. 2.500 (duemilacinquecento).
- L'indice di fabbricazione é di 0,4 mc/mq.
- Dovranno essere rispettate le alberature ad alto fusto.

- ZONA D'ESPANSIONE ESTENSIVA TIPO B3

Per l'edificazione valgono le norme delle zone di espansione tipo B con le seguenti variazioni:

Il piano terra deve essere adibito a servizi pubblici o ad attività commerciali quali: negozi, bar, uffici pubblici, garages e per questi servizi è ammesso l'allineamento con gli edifici preesistenti anche a filo strada.

Simbolo (At)

- A contatto del posteggio in vicinanza della frazione Moscheri può essere fatta una costruzione con il piano terra adibito a solo servizio pubblico (uffici, bar, ristorante, officina meccanica, ecc.) con le seguenti caratteristiche:

- Altezza max m. 9.00
- Volume massimo mc. 2.500
- Distanza dalla strada ml. 7.00
- Distanza dai confini ml. 5.00
- All'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un' area non inferiore al 20% della superficie fondiaria.

Percorso pedonale con mantenimento dei muretti esistenti in sassi a vista organizzato con eventuali slarghi di sosta, panchine ed alberi d'alto fusto.

- ZONA D'ESPANSIONE ESTENSIVA TIPO C.

Per l'edificazione valgono le norme delle zone di espansione tipo B con le seguenti variazioni:

- 1) Densità edilizia fondiaria: non può superare lo 0.7 (zero sette) mc./mq.
- 2) L'altezza del fabbricato: non potrà superare i m. 7.50 (sette e cinquanta).

ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Esse comprendono le zone destinate agli insediamenti produttivi e si suddividono in:

- INDUSTRIALI

In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti industriali con l'assoluta esclusione di edifici ad uso di abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici direttivi e simili, a mensa, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti, da realizzare all'interno delle singole unità industriali.

E' possibile il solo ampliamento del 30% del volume degli edifici esistenti a carattere produttivo all'entrata in vigore del Regolamento presente.

L'altezza massima è di ml. 15.00.-

La distanza dai confini ml. 5.00.-

La distanza dalla strada ml. 5.00.-

L'altezza massima dell'edificio prospiciente la strada pubblica non potrà essere superiore alla larghezza della strada più l'eventuale arretramento.

- ARTIGIANALI

In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti artigiani, i depositi e le attività commerciali connesse con la produzione, con l'esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici, assistenza e ristoro degli addetti.

Valgono le seguenti norme:

- 1) superficie fondiaria:
non deve essere inferiore a 1500 (millecinquecento) mq.;
- 2) indice di copertura:
non deve essere superiore al 50% della superficie del lotto;
- 3) altezza massima:
non deve superare 8 (otto)m., ad eccezione dei volumi tecnici;
- 4) il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 (quattrocento) mc.;
- 5) distanza dal ciglio della strada:
non deve essere inferiore a m. 10.00 (dieci);
- 6) distanza dal confine:
non deve essere inferiore a m. 5.00 (cinque). Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopradetta ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente dimostrato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- 7) parcheggi:
all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% della superficie fondiaria;
- 8) verde alberato:
almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.;
- 9) per le distanze dai parcheggi di Programma di Fabbricazione, vedi art. 30 - Infrastrutture.

- ARTIGIANALI SPECIALI tipo A

In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti artigianali, i depositi e le attività commerciali connesse con la produzione, con esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo.

Valgono le seguenti norme:

- 1) altezza massima:
non deve superare la quota del filo strada;
- 2) copertura:
il manto di copertura dovrà essere in terra vegetale;
- 3) sistemazioni esterne:
ad esclusione del lato ingresso, la cui muratura a vista dovrà essere realizzata in sassi, tutto il perimetro dovrà risultare interrato raccordando a scarpata il manto erboso della copertura con il terreno circostante;
- 4) distanza dai confini:
non deve essere inferiore a m. 5.00;

ZONE AGRICOLE

Esse comprendono le zone destinate ad usi agricoli o silvo-pastorali ed incolte, produttive ed improduttive.

Si suddividono in:

- RURALI

Queste zone sono destinate alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici o ittici.

E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè:
stalle, fienili, granai, silos, depositi, ecc.

E' consentita altresì la costruzione delle abitazioni in relazione all'esercizio delle suddette attività, nel rispetto delle norme che seguono.

Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:

- 1) distanza dal ciglio della strada:
non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento;
- 2) distanza dal confine:
non deve essere inferiore a m 5;
- 3) distanza fra gli edifici:
non deve essere inferiore a m 10;
- 4) altezza del fabbricato:
non potrà superare i m 9.

Per gli impianti connessi con la produzione agricolo-zootecnica ed abitazione annessa valgono inoltre le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria:
non deve superare 0,30 mc/mq.

Per gli edifici residenziali valgono inoltre le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria:
non può superare 0,03 mc/mq;
- 2) superficie fondiaria del lotto:
non deve essere inferiore a mq 5.000

Nel caso di volumi edilizi esistenti che non abbiano un carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale è annesso l'aumento del volume esistente come dall'art. 31.

- SILVO-PASTORALI

Queste zone sono destinate alle colture e alle attività silvo-pastorali, agli incolti produttivi ed improduttivi, agli allevamenti.

E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè:
stalle, fienili, depositi, segherie, ecc.

Sono altresì consentite le costruzioni delle abitazioni relative all'esercizio delle suddette attività e l'edificazione degli impianti necessari per l'esercizio delle attività turistiche di montagna (rifugi, ricoveri, ecc.) nel rispetto delle norme che seguono.

Sarà particolarmente curato l'inserimento dei corpi di fabbrica nell'ambiente attraverso l'adozione di forme e di materiali armonizzati con il paesaggio circostante e con la tradizione costruttiva locale.

Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondiaria:
non potrà superare lo 0,03 (zero zero tre) mc/mq;
- 2) altezza del fabbricato:
non potrà superare m 6,50;
- 3) distanza dal ciglio delle strade:
non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento;
- 4) distanza dal confine:
non deve essere inferiore a m 500;
- 5) distacco tra i fabbricati:
non deve essere inferiore a m 10.

Nel caso di volumi edilizi esistenti che non abbiano un carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale è annesso l'aumento del volume esistente come da art. 31 verde privato vincolato.

ART. 30

VEDI ALLEGATO N° 24 C

ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

Esse comprendono le zone pubbliche e quelle destinate all'uso pubblico, nonché quelle riservate alla realizzazione delle in frastrutture e dei servizi pubblici di interesse generale.

Esse si suddividono in zone per:

- ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Tali zone sono destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane cioè degli edifici sociali, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di depurazione, ecc.) e di interesse generale (ospedali, carceri, ecc.).

Valgono le seguenti norme:

- 1) indice di copertura:
non potrà superare il 40% della superficie del lotto;
- 2) altezza massima:
non potrà superare i m 11,00;
- 3) distanza dal ciglio della strada:
non deve essere inferiore a m 10, salvo diversa prescrizione della cartografia;
- 4) distanza dal confine:
non deve essere inferiore a m 5;
- 5) parcheggi:
dovranno essere previsti e riservati appositi spazi da adibire a parcheggio nella misura di 1 mq/10 mc di volume.
Per gli edifici esistenti all'adozione del presente Regolamento, valgono le norme stabilite all'art. 26 - Nuclei edifici e edilizia tradizionale (ristrutturazione).

E' ammessa la deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico.
Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge.

- VERDE PUBBLICO

EDILIZIARIO 0° 24/C

Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e delle attrezzature sportive.

Sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè attrezzature per svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico.

Tali costruzioni dovranno rispettare le alberature esistenti.

Valgono le seguenti norme :

- 1) densità edilizia fondiaria:
non deve superare 0,1 mc/mq;
- 2) altezza massima:
non deve superare m. 4.00 (quattro). Essa può essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi;
- 3) superficie coperta:
i chioschi non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 30;
- 4) parcheggi:
almeno il 5% dell'area sarà riservata a parcheggio, piantumato con essenze ad alto fusto;
- 5) distanza dal ciglio delle strade:
non deve essere inferiore a quanto stabilito all'art. 33 del presente Regolamento.

- ZONE PER CAMPEGGI

Tali zone sono destinate all'allestimento dei complessi ricettivi turistici all'aperto di cui al I comma del - l'articolo 2 della L.P. 4.8.1977 N. 15.

E' vietato l'impianto o lo stazionamento di tende e rou lottes al di fuori di tali zone specifiche, fatto salvo quanto stabilito all'art. 17 della legge 15 ed eventua li successive modifiche.

Ai fini della realizzazione dei "campeggi" dovrà essere predisposto idoneo progetto relativo alle aree interes sate, composto dalla seguente documentazione:

1. rilievo plani-altimetrico dell'area interessata con indicazione delle alberature esistenti;
2. planimetria in scala idonea contenente l'ubicazione, tracciato e dimensione di tutte le strade interne e di accesso; ubicazione, forma e dimensione dei po steggi; indicazione del tipo di pavimentazione adot tata;
3. planimetria riportante l'ubicazione di tutte le piaz zole;
4. progetto della distribuzione interna delle reti idri ca, elettrica e telefonica - ove necessaria - di quel la relativa alle acque reflue di scarico, nonché pre cisazione in ordine all'allontanamento dei rifiuti solidi urbani;
5. specificazione della recinzione, sua ubicazione, con particolari dei relativi materiali e delle caratteri stiche tipologiche (colore, ecc;);
6. progetto completo di prospetti e sezioni degli impian ti fissi relativi ai servizi igienici, di pronto soc corso, di custodia e complemetari;
7. relazione illustrativa con specificazione degli adem pimenti tecnici di cui alla L.P. 4.8.1977 N. 15.

Il progetto dovrà seguire la normale prassi per l' otte nimento della concessione di cui alla L. 28.1.1977 N.10 che dovrà essere proceduta dall'autorizzazione paesaggi

stica - ove richiesta - ai sensi della L.P. 6.9.1971 N. 12 e successive modifiche, nonché dell'autorizzazione della Giunta Provinciale a norma dell'articolo 4 della L.P. 4.8.1977 N. 15 e di quanto altro necessario, agli effetti urbanistici, igienico-sanitari e di prevenzione antincendi, secondo le leggi in vigore.

Per quanto riguarda la costruzione degli edifici stabili destinati ad ospitare le attrezzature fisse attinenti al funzionamento del campeggio, ivi compresa l'abitazione del custode, del personale di servizio e di eventuali servizi complementari, sono prescritte le seguenti norme:

1. distanza minima dai confini ml. 5.00 (cinque);
2. distanza minima dagli edifici ml. 15.00 (quindici)
3. distanza minima dal ciglio della strada ml. 6.00 (sei) - (salvo diversa precisazione cartografica);
4. altezza massima ml. 8.00 (otto).

- INFRASTRUTTURE (P - (P))

Tali zone sono destinate alla viabilità e ai parcheggi.

In tutte le zone insediative (zone residenziali e zone per attività produttive) gli edifici dovranno rispettare dai parcheggi previsti dal Programma di Fabbricazione una distanza pari a quella dai confini del lotto.


- ZONE VINCOLATE A PARTICOLARI ATTREZZATURE SPORTIVE

In queste zone é fatto assoluto divieto di costruzioni di qualsiasi tipo e natura in attesa che venga approvato un piano più approfondito di sviluppo turistico dell'intera zona.

E' inoltre vietato qualsiasi movimento di terra ed ogni tipo di realizzazione che ostacoli od alteri l'assetto delle piste e degli impianti.

Durante il periodo estivo é possibile l'utilizzazione del suolo ad indirizzo zootecnico-agricolo.

E' fatta salva la ristrutturazione ed l'ampliamento delle costruzioni esistenti all'adozione del presente regolamento. In quest'ultimo caso valgono le norme previste dall'art. 31 nel rispetto delle forme architettoniche e tipologiche caratteristiche dell'ambiente.

- A. = 25% PER EDIFICI IL CUI VOLUME PREESISTENTE NON
SUPERI I 700 MC. =
- B. = 20% PER EDIFICI IL CUI VOLUME PREESISTENTE NON
SUPERI I 1000 MC. =
- C. = 15% PER EDIFICI IL CUI VOLUME PREESISTENTE NON
SUPERI I 1500 MC. =
- D. = 10% PER EDIFICI IL CUI VOLUME PREESISTENTE SIA
SUPERIORE AI 1500 MC. IL VALORE DI TALE AUMENTO
NON POTRA COMunque MAI ESSERE SUPERIORE
A 500 MC. =
- 

ZONE DI RISPETTO

Esse si suddividono in:

DEI LUOGHI

- Zone di verde privato vincolato.

Esse sono destinate alla tutela dei parchi, dei giardini ed in generale delle aree verde privato.

Tali zone sono vincolate all'obbligo del rispetto del mantenimento del verde esistente.

L'edificazione è vietata.

Per gli edifici esistenti che non abbiano caratteristiche storico-artistiche o particolare pregio ambientale è ammesso l'aumento del volume esistente nei valori sottoelencati da utilizzarsi per una sola volta ed in aderenza al fabbricato.

Valgono tutte le norme dell'Art. 26 - Nuclei edilizia tradizionale (ristrutturazione) con le seguenti variazioni; sono ammessi aumenti di volume del:

A.- Per edifici il cui volume preesistente non superi i 750 mc. e non sia inferiore a 250 mc., si può ampliare fino ad un massimo di 400 mc.;

B.- Per edifici il cui volume preesistente sia compreso tra mc. 750 e 1000 mc. si può ampliare fino ad un massimo di mc. 300.

C.- 20 % per edifici il cui volume preesistente sia compreso tra mc. 1000 e mc. 1500.

D.- 15 % per edifici il cui volume preesistente sia superiore a 1500 mc.. Il valore di tale aumento non potrà mai comunque essere superiore a 500 mc..

Qualora la zona sia entro il perimetro di vincolo cimiteriale è consentita la costruzione a titolo precario di modeste attrezzature per la vendita di fiori od oggetti per il culto e l'onoranza ai defunti.

Qualora la zona sia compresa entro le fasce di rispetto della viabilità e dei corsi d'acqua è altresì vietata ogni manomissione del sottosuolo e dell'attuale assetto delle alberature.

VEDI DUEGATO V° 24/C

DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE INTERNE ALLE ZONE RESIDENZIALI

Nell'ambito delle zone "residenziali" di cui all'art. 27, le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti o di progetto (con esclusione delle viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici od insediamenti) sono le seguenti:

- m. 5.00 per le strade di larghezza inferiore ai m. 7.00;
- m. 7.50 per le strade di larghezza compresa fra i 7.00 e i 15.00 m.;
- m. 10.00 per le strade di larghezza superiore a m. 15.00;

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate in precedenza nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di lottizzazione convenzionate con previsione planivolumetriche, secondo specificato all'art. 27 IV° comma.

Per gli altri insediamenti, le distanze sono fissate nelle norme relative alle singole zone.

VEDI DUEGATO V° 24/C

DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE ESTERNE AI CENTRI ABITATI ED AGLI INSEDIAMENTI

Nell'ambito delle zone "agricole" di cui al precedente art. 29 ed a "verde pubblico" di cui al precedente art. 30, le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti sono quelle stabilite dagli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale in data 10.2.1971.

TITOLO III
PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE, ANTINCENDIO E DIVERSE

CAPO I - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

ART. 34

INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrascritture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente.

Nel caso di terreni o territori soggetti a speciale protezione dell'Autorità, i provvedimenti del Sindaco dovranno essere preceduti dalla necessaria autorizzazione dell'autorità stessa.

ART. 35.

ASPETTO ESTERNO DELLE COSTRUZIONI E DELLE COPERTURE

Per costruzioni di qualunque tipo, deve essere usato in linea di massima un solo tipo di materiale o di colorazione esterna.

In relazione al rilevante aspetto formale delle coperture, nelle zone residenziali di conservazione, la forma e la pendenza delle coperture dovranno rispettare le caratteristiche originarie tenendo conto dei valori e delle tradizioni locali.

DECORO DEGLI SPAZI

Le superfici non edificate devono avere una specifica destinazione ed essere opportunamente sistemate e, ove è possibile, arborate.

A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione, e che risultino indecorosi o pericolosi.

Il Sindaco può, congiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione, fissare il termine dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune, nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

ART. 37

MINIERE, CAVE E TORBIERE

Le miniere, le cave e le torbiere costituiscono attività industriale di grande rilievo urbanistico, per le modificazioni che esse comportano nel territorio.

La ricerca e coltivazione di cave e torbiere sono soggette alle norme di cui alla Legge Provinciale del 12 dicembre 1978 N° 59 ed eventuali successive modifiche, sono comunque subordinate al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui alla predetta Legge provinciale N° 59.

ART. 35

SPORGENZE DELLE FACCIATE

Sul suolo pubblico potranno aggettare solamente le sporgenze delle falde di copertura; debbono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) per tende davanti ad aperture:
sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve essere arretrata almeno di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede. La posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;
- 2) Per lampade, fanali, insegne ed altri infissi:
la loro installazione è consentita, oltre ai m. 4,50 di altezza, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,50.

Nelle parti del territorio di cui al precedente art. 26, forma e dimensione degli oggetti vanno valutati in funzione delle caratteristiche tipologiche e figurative dell'ambiente.

I serramenti prospettanti su spazi pubblici, ad un'altezza inferiore a m. 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse, previa con

cessione da parte del Comune, le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei purchè siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, tecnicamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo.

ART. 39

VOLUMI TECNICI, TORRETTE DA CAMINO, ANTENNE, MENSOLE E SO-
VRASTRUTTURE VARIE

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Di norma le antenne TV e le torrette delle canne fumarie o di ventilazione dovranno essere centralizzate.

ART. 40

RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) entro i limiti delle zone residenziali, qualora le recinzioni delle aree private siano realizzate con siepi, cancellate, grigliati, queste non debbono superare l'altezza complessiva di m. 1,50 misurata dalla quota del piano stradale prospettante o dal piano di campagna per i confini interni.
Qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di m. 0,60 misurata secondo quanto specificato in precedenza;

- 2) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensioni, materiali saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali;

- 3) è vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti e acuminati.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni o può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

ART. 41

PORTICI E PASSAGGI COPERTI

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura ed a spese dei proprietari.

Il pavimento e i corpi illuminanti dei portici, destinati ad uso pubblico, devono essere realizzati con materiale riconosciuto idoneo del Comune.

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario, salvo che la creazione dei portici non sia disposta da una prescrizione di piano urbanistico comunale ovvero da accordi intervenuti con il Comune.

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù per petua di pubblico transito.

La larghezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m. 1, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m. 2,20.

ART. 42

INDICATORI STRADALI, APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI E NUMERI CIVICI.

Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) segnaletica stradale e turistica;
- c) numeri civici;
- d) piastrine dei caposaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- e) mensole, ganci, tubi, quadri di comando, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati e non possono coprirli o nascondervi, se sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatto loro imputabile.

ART. 43

IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO - OPERE INTERRATE

E' vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza come deposito di immondizie o di materie putrescibili o insalubri, se non dopo adatta opera di bonifica, che rimetta il terreno in buone condizioni igieniche, riconosciute tali dall'Ufficiale Sanitario e, ove esista, dallo Ufficio Tecnico Comunale.

In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni d'acqua, ovvero, che abbiano portanza inferiore a 0,80 Kg/cmq.

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

I locali di piano terra abitabili ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento, devono essere provvisti di idonea ed adeguata isolazione ed impermeabilizzazione chiaramente denunciata. I pavimenti relativi devono essere realizzati con strutture portanti, tali da assicurare la necessaria camera d'aria ventilata.

ART. 44

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Particolari accorgimenti e adeguamenti materiali devono essere adottati ai fini di realizzare un efficiente isolamento termico ed acustico dei locali abitabili.

In particolare devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio (ascensori, impianti idrosanitari, colonne di scarico ecc.)

Gli alloggi destinati ad abitazione permanente devono essere dotati di impianto di riscaldamento idoneo.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 e i 20 gradi centigradi; deve essere in effetti rispondente a tali valori e deve essere tale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

ETB/76 - EDIFICI NUOVI
- RISTRUTTURAZIONE OLTRE IL 75% DEL FABBRICATO / PRIMA INIZIO LAVORI

RISTRUTTURAZIONE / PRIMA CONCESSIONE

ART. 45

INQUINAMENTI ATMOSFERICI, IDRICI, ECC.

Il Sindaco, sentiti eventualmente gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici, idrici, ecc.

Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e dell' ultimazio-ne dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli scarichi per qualsiasi tipo di insedimento si fa riferimento alla Legge Provinciale N° 47 di data 18.11.1978.

ART. 46

CANALI E BACINI A CIELO APERTO

Nei condotti a cielo aperto (fosse, canali, scoline, rogge, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque utilizzate per usi domestici, industriali, ecc. diverse da quelle meteoriche, qualora non rispettino i minimi inquinanti previsti dal D.P.G.R. 1483/A 15.6.1970.

ART. 47

SCARICO DI ACQUE NERE

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, in fosse settiche opportunamente dimensionate;

Le fosse settiche devono scaricare:

- a) nella rete fognante comunale, dove questa esista;
- b) in pozzo a tenuta;

Le condutture di convoglimento esterno devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici e devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili.

L'impianto fognante interno all'edificio deve essere dotato di ventilazione con condutture di aerazione a bocca aperta portata oltre la copertura.

A.R.P. 48

ACQUE BIANCHE NEI CENTRI ABITATI

Le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura; in mancanza di questa a mezzo di pozzi perdenti oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna: queste non dovranno mai essere sul suolo stradale o pubblico.

Le acque meteoriche devono essere di norma, convogliate dalle coperture al suolo mediante appositi pluviali.

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.

Il convogliamento esterno delle acque di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo aver ottenuto speciale autorizzazione dal Comune.

ART. 49

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale e distribuita in rete proporzionale al numero dei locali abitati, e deve garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio e dell'eventuale impianto antiincendio.

Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico ed antiincendio può essere prelevata o da acquedotti o da pozzi privati, e nel caso di uso domestico risultare potabile dall'analisi dei Laboratori di Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità Sanitaria (Medico Provinciale).

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento comunale e per il servizio di acquedotto.

L'approvvigionamento idrico da pozzi di emungimento o da corsi e bacini lacustri per usi industriali, agro-industriali, di irrigazione, di refrigerazione, dovranno altresì essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente.

ART. 50

IMMONDIZIE

Dovranno essere rispettate le norme particolari vigenti nell'ambito del Comune in merito alla raccolta e all'asporto delle immondizie.

CAPO III - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

ART. 51

Vedi Allegato II 24/c

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI ABITABILI E DELLE APERTURE

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà.

Per essi valgono le seguenti norme:

- 1) zone di fondovalle (fino a quota 500m.)
L'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m. 2,60.
La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore ad $1/8$ della superficie del pavimento.
- 2) Zone di mezza montagna (da 501 a 900 m. di quota)
L'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m. 2,50.
La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore ad $1/10$ della superficie del pavimento.
- 3) Zone di montagna (oltre i 901 m. di quota)
L'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m. 2,40.
La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni non dovrà essere inferiore a $1/12$ della superficie del pavimento.

5 I locali abitabili, con esclusione della cucina, debbono avere una superficie minima netta di mq. 8, tuttavia l'alloggio monostanza deve avere una superficie netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 35.

Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35% e consentita in tutte le zone una altezza media ponderale di m. 2.20 riferita almeno alla superficie minima dei locali di cui al comma precedente.

X Per media ponderale si intende l'altezza risultante dal volume dell'ambiente diviso la sua superficie.

X Per le mansarde le superfici di illuminazione e areazione non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.

Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi e prescritta un'altezza minima di m. 3.00. Per quelli adibiti ad abitazione, valgono le norme di cui alle precedenti lettere 1, 2 e 3, fatte salve le prescrizioni di cui all'Art. 43.

Per i negozi alti almeno m. 4.60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% del pavimento del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di m. 2.20.

Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle case di interesse artistico o storico, e per gli edifici di edilizia tradizionale di cui all'Art. 26 - Nuclei edifici di edilizia tradizionale (ristrutturazione), è consentito derogare alle norme di cui ai precedenti comma II n. 1 - 2 - 3, VI e VII, perché l'autorità sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

ART. 52

CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI ABITAZIONE

La stanza da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile sull'esterno.

Nelle condizioni di occupazione o di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

E' comunque da assicurare in ogni caso l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il posto di "cottura" eventualmente ammesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Le camere di ventilazione, anche ai fini di quanto previsto alla lettera b) del successivo art. 53, non dovranno avere una sezione inferiore a 0,04 mq.

ART. 53

LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dai seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq. 4;
- b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80 oppure ventilazione meccanica con un minimo di quindici ricambi ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione centralizzato e regolato da temporizzatore;
- c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di m. 2;
- d) vaso, **bidet**, lavabo, vasca da bagno o doccia.

E' vietata la comunicazione diretta tra il locale della cucina e soggiorno ed il locale per i servizi igienici.

Qualora l'appartamento abbia più di un locale per i servizi igienici, i requisiti sopra indicati sono richiesti per uno solo di essi o per la somma di essi per i soli edifici da ristrutturare; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento inferiore, e minori strutture igieniche, ma devono ugualmente essere rispettati i requisiti su b) e c).

Negli edifici destinati all'albergo, quando il locale per i servizi igienici sia il servizio di singole stanze, si applicano i requisiti di cui al comma precedente.

ART. 54

CANTINATI E SEMINTERRATI

I cantinati ed i seminterrati non possono essere adibiti ad uso di abitazione.

L'altezza minima di questi locali non potrà essere, in ogni caso inferiore a m. 2,10.

Le finestre dei sotterranei posti in confine di sede stradale devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati ed avere una soglia alta almeno cm. 10 dal piano del terreno esterno ed essere munite di inferriata fissa.

ART. 55

COLLEGAMENTI VERTICALI

La struttura portante delle scale deve essere in cemento armato o di materiale con analoghe caratteristiche di resistenza. L'adozione di materiali diversi è consentita soltanto per edifici unifamiliari o all'interno di alloggi singoli. Le pareti del vano scala e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere in muratura piena.

Tutte le scale principali dei fabbricati devono avere rampe di larghezza non inferiore a m. 1, nel caso di nuove costruzioni, e m. 0,70 nel caso di restauri e ristrutturazioni.

La ventilazione sarà assicurata da una superficie comunicante con l'esterno pari a $1/20$ della proiezione orizzontale del vano scale.

Ogni scala in edificio superiore a m. 15 di altezza deve essere fornita al piano terreno ed ai piani alterni di una bocca antincendi e di un comando di apertura di una finestra per l'uscita fumi posta in sommità del vano scale.

CAPO IV - COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

ART. 56.

IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad $1/20$ della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Tutte le nuove stalle devono distare dalle abitazioni non meno di m. 30; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di m. 30 dalle abitazioni e possibilmente sotto vento rispetto ad esse, non minore di m. 40 dalle strade se non debitamente coperte, non minore di m. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di m. 10 dalle stalle.

Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano,

devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.

La platea deve avere superficie non inferiore a mc. 4 per capo adulto di bestiame ed adeguata in ogni caso al volume del letame con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto, che deve essere a tenuta e di mc. 2 per capo di bestiame.

Deve essere di facile accesso per permettere la pulizia e non provocare incidenti al personale.

Per gli allevamenti di tipo industriale, i locali di ricovero degli animali e le attrezzature relative debbono distare non meno di m. 250 dai centri abitati, esistenti o previsti.

TITOLO IV
STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

CAPO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 57

STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle strutture, al fine di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

ART. 63

PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE

L'eventuale impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli apparecchi a gas installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 400 di colonna d'acqua; non è ammessa l'installazione di tali apparecchi in locali interrati.

Ogni impianto elettrico deve essere eseguito secondo le norme CEI e corrispondente alle disposizioni particolari delle aziende od enti distributori.

Ogni impianto elettrico deve essere dotato di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, devono essere installati in ambienti adeguati e di facile ispezionabilità. Dove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione gli stessi devono essere a tenuta stagna o antideflagranti. L'impianto deve essere corredato di rete di terra.

Per gli impianti industriali, tutte le apparecchiature devono corrispondere alle norme CEI e la rete di terra deve essere realizzata in modo che la tensione totale di terra non superi i 65 V.

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno m. 1 rispetto all'e-

ART. 62

PREVENTIVO NULLAOSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Il preventivo nullaosta dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è richiesto, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, in particolare per:

- a) edifici per lavorazioni industriali ed artigianali;
- b) edifici commerciali, magazzini e depositi;
- c) locali, edifici ed impianti pubblici di uso collettivo;
- d) edifici nei quali vi siano montacarichi o ascensori;
- e) edifici nei quali l'impianto termico abbia potenzialità superiore alle 30.000 cal/h;
- f) edifici a struttura metallica.

ART. 61

IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE

Nel caso in cui particolari condizioni ambientali e tradizionali costruttive locali richiedano l'uso di strutture lignee, l'impiego di esse è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili e deve comunque essere preventivamente approvato dall'Ispettorato Antincendi.

71.-

CAPC II - PREVENZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

ART. 60

LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTI-
BILI INFIAMMABILI

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

ART. 59

EDIFICI PERICOLANTI

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, oppure quando si compiano lavori che possano comunque destare preoccupazione per l'incolumità delle persone o delle cose, il Sindaco incarica l'Ufficio Tecnico comunale di fare le occorrenti constatazioni e sul relativo referto ingiungerà al proprietario di provvedere, fissando un breve termine.

In caso di inadempienza, il Sindaco provvede a sensi dell'art. 27 della L.R. 31.10.1963, n. 29 e successive modifiche.

ART. 58

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi, in modo che tutte le parti mantengano quei requisiti di igiene, di sicurezza e di decoro che convengono alla località in cui gli edifici sorgono.

stradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nella muratura di fienili o di locali contenenti materiali combustibili.

Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni a diffusione e simili, forni metallurgici, fucino, ecc., devono in ogni loro parte essere realizzate con materiali resistenti al fuoco (classe 120').

ART. 64

COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO

Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità, concernenti gli edifici di cui al precedente art. 61, è richiesto il collaudo da parte dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi.

ART. 65

RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori, montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse e depositi di materiale infiammabile, sono soggetti inoltre a norme e a prescrizioni tecniche degli enti allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come sale spettacolo, edifici collettivi alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi, devono sottostare inoltre alle norme previste dalle leggi particolari.

CAPO III - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 56

FORMAZIONE DI CANTIERI, OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO,
STECCATI

Chiunque esegua opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, rifacimenti, restauri o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia a persona o a cose.

Ove le opere di cui al precedente comma debbano intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze e suolo pubblico, dovranno erigersi steccati di recinzione del cantiere, solidi ed alti almeno m. 2,50.

Qualora per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro non fosse possibile erigervi steccati, il primo ponte dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a m 4 dal suolo ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Gli angoli delle recinzioni sporgenti sulla pubblica via devono essere evidenziati mediante zebratura e muniti di segnali luminosi a luce rossa, opportunamente disposti e da mantenersi accesi dal tramonto al levar del sole.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di tavole di sponda a livello del pavimento, di ripari con stuoie o in altro modo, così da evitare la caduta di materiali sulla strada.

Le aperture che si praticano sulle protezioni del cantiere devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse durante la sospensione dei lavori.

Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe e scale, parapetti e simili, devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune o necessarie.

Nel caso di inosservanza di tali prescrizioni, il Sindaco ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori.

Quando le opere di chiusura del cantiere di lavoro richiedano la temporanea occupazione di area pubblica, l'interessato deve prima ottenere la concessione dal Sindaco, presentando domanda con l'indicazione della località, dell'estensione e della presumibile durata dell'occupazione.

Ottenuta detta concessione, e prima di iniziare i lavori, gli incaricati del Comune procedono, in concorso con l'interessato, alla constatazione dell'area stradale da comprendere nel cantiere o comunque da occupare o manomettere, al fine anche di determinare la tassa dovuta per la temporanea occupazione del suolo pubblico e l'ammontare della cauzione da versare al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla concessione, l'interessato deve presentare in tempo utile, domanda di proroga.

Il Sindaco può negare la proroga per ragioni di interesse pubblico, come può prescrivere un termine per l'esecuzione dei lavori e revocare la concessione accordata quando risulti evidente la sospensione dei lavori e la deficienza dei mezzi tecnici adeguati al loro compimento.

ART. 57

SCAVI E DEMOLIZIONI

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da garantire la pubblica incolumità.

Le sezioni di scavo devono essere adeguatamente puntellate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo di attrito del terreno.

Per le opere di demolizione devono usarsi tutte le cautele necessarie e sufficienti ad evitare danni o molestie a persone o a cose.